

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.) in attuazione della l.r. 22/2015”

In conseguenza della Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “ Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni) . Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003 , 41/2005 , 68/2011, 65/2014 “ che trasferisce alla Regione le funzioni esercitate dalle Province in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.p.r. 59/2013, è necessario un adeguamento delle disposizioni della normativa regionale di settore che, nello specifico, è la l.r. 20/2006.

Le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli della l.r. 20/2006:

- Art. 3 bis - Comitato regionale di coordinamento - della LR 20/2006

Il comitato non più necessario a seguito della semplificazione dell'assetto delle competenze in materia che vede come soggetti attori unicamente Regione e comuni.

- Art. 4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura - della LR 20/2006

La modifica del comma 2 è necessaria per il coordinamento ed adeguamento alle disposizioni di cui al DPR n. 59/2013 relativo all' autorizzazione unica integrata.

L' abrogazione della lettera b) del comma 6 è necessaria in quanto detta disposizione dava attuazione ad un periodo transitorio, disposto dal D.Lgs 152/2006 al momento della sua prima entrata in vigore. Periodo che attualmente è ampiamente trascorso, facendo venire meno la necessità della norma. Le modifiche degli altri commi hanno carattere redazionale e/o formale, conseguenti al trasferimento di competenze dalle Province alla Regione

- Art 5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura - della LR 20/2006

La modifica al comma 1 è finalizzata ad adeguare la norma al disposto dell'art. 107 del d.lgs. 152/2006 che attribuisce all'Ente di governo di ambito (in Toscana AIT) l'adozione di prescrizioni regolamentari sugli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

La modifica del comma 2 è necessaria per il coordinamento ed adeguamento con le disposizioni di al DPR n. 59/2013 relativo all' autorizzazione unica integrata; le modifiche ai commi 4 e 5 sono conseguenti a quella del comma2.

Il comma 6 è abrogato in quanto superato dalle previsioni contenute nella LR 69/2011.

- Art. 8 - Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate - della LR 20/2006

La modifica di cui al comma 3 è speculare a quella di cui all' art. 5 comma 2 e risponde alle stesse motivazioni.

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena - della LR 20/2006

Il comma 4 è da abrogare in quanto disciplina i procedimenti di competenza di più province.

Le modifiche ai commi 5, 5 bis, 5 ter e 6 si rendono necessarie sia per l' adeguamento al nuovo quadro delle competenze sia per una maggior chiarezza dei contenuti normativi.

- Art. 11 bis - Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 della LR 20/2006

Le modifiche sono adeguamenti formali conseguenti al trasferimento di competenze dalle Province alla Regione . Si introduce al comma 2 un parere dell' AIT in analogia a quanto già previsto dall' art. 11.

- Art. 13 - Regolamento regionale - della LR 20/2006

Il disposto del comma 2 è superato (e quindi da abrogare) con il trasferimento, salvo le residue competenze comunali, delle competenze delle Province e dell' AIT alla Regione. Le altre modifiche sono di carattere formale e derivano direttamente dal trasferimento di funzioni alla Regione.

-Art.13bis - Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale - della LR 20/2006

L'articolo è modificato al fine di adeguare la normativa regionale a quella nazionale successivamente intervenuta in materia di determinazione delle tariffe. Le altre modifiche sono di carattere formale e derivano direttamente dal trasferimento di funzioni alla Regione.

- Articoli: 11, 15, 19, 20, 21, 21 bis, 23 e 24

Si tratta di modifiche di carattere formale conseguenti al trasferimento delle funzioni.

- Art . 22 - Sanzioni - della LR 20/2006

Poiché l'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'ente titolare della funzione autorizzativa, viene quindi meno la necessità di dettare disposizioni uniformi per l'applicazione delle sanzioni stesse.

Si propone inoltre di sanzionare il rilascio di acque di restituzione in violazione delle previsioni di cui all'art. 11 bis, in analogia alla fattispecie già prevista al comma 4 dell'art. 22.

- Art . 27 - Norme transitorie e finali - della LR 20/2006

Il comma 5 è superato dalla l.r. 69/2011 e quindi da abrogare.

- Inserimento dell'art . 27 bis - Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni - nella LR 20/2006

Con il trasferimento delle funzioni è necessaria una norma transitoria che regoli le modalità del subentro della Regione negli atti già posti in essere dalle province, in attuazione della l.r. 20/2006, quali gli accordi di programma già stipulati.